

maggioranze di cui all'art. 177 L.Fall., nella fattibilità del piano e convenienza rispetto all'ipotesi fallimentare, anche per i creditori dissenzienti;

atteso che in tale ipotesi non si vedono possibilità recuperatorie diverse e maggiori di quelle espresse nel concordato preventivo;

considerato che non si ritiene necessario nominare un liquidatore giudiziale, in quanto il piano prevede sostanzialmente il recupero di crediti, non essendovi beni mobili o immobili da liquidare;

PQM

Visto l'art. 180 L.Fall.,


il Tribunale omologa il concordato alle condizioni proposte dalla società Merano Maia in liquidazione.

Il decreto va pubblicato a norma dell'art. 17 LF ed è provvisoriamente esecutivo.

Bolzano, 20.02.2014

Il Presidente rel.

(dott.ssa Francesca Bortolotti)



Deposito in cancelleria
il 21.02.2014

Funzionario giudiziario
Die leitende Kanzleibeamtin
Dr. Francesca Paffua